

## PARTE PRIMA

## LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 24 gennaio 1984, n. 6.

Modifica del termine di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 69 «Contributo straordinario per la realizzazione di una centrale fotovoltaica in comune di Boscochiesanuova (VR)».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 69, è così modificato:

«La Giunta regionale dispone la revoca del contributo qualora la centrale fotovoltaica di cui all'art. 1 non sia stata ultimata entro il 30 giugno 1984».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 24 gennaio 1984

Bernini